




Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico

**delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza
del Comune dell'Aquila**



STATUTO

(Redatto ai sensi della Legge 20 Novembre 2017, Nr. 168)

Approvato dall'Assemblea degli Utenti con Verbale Nr. 01 del 4 Aprile 2019.

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Amministrazione e sul proprio sito web.

Entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione.

Il Presidente:

Nardantonio Antonio

Il Vice Presidente:

Alfonsetti Nello

I Consiglieri:

De Simone Marcello, Alfonsetti Sergio, Tomei
Roberto



Indice e Sommario

STATUTO³

ART. 1 – DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA	3
ART. 2 – SEDE E PERSONALITÀ GIURIDICA E AUTONOMIA	3
ART. 3 – STEMMMA DELL'AMMINISTRAZIONE	3
ART. 4 – AUTONORMAZIONE E INDIRIZZO POLITICO	4
ART. 5 – PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE	4
ART. 6 – ATTIVITÀ, FINALITÀ E SCOPI DELL'ENTE	4
ART. 7 – COMUNITÀ DEGLI ABITANTI, C.D. UTENTI	5
ART. 8 – LISTA DEGLI UTENTI CON DIRITTO DI VOTO	5
ART. 9 – ISCRIZIONE DEGLI UTENTI-ELETTORI	6
ART. 10 – UTENTI ELETTORI - CANCELLAZIONE DALLA LISTA	6
ART. 11 – ELETTORATO - INELEGGIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI	7
ART. 12 COMMISSIONE ELETTORALE E OPERAZIONI ELETTORALI	10
ART. 13 – ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE	11
ART. 14 – L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI CIVICI	11
ART. 15 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA	11
ART. 16 – IL CONSIGLIO DI GESTIONE	12
ART. 17 – ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	13
ART. 18 – FUNZIONI DEI CONSIGLIERI	15
ART. 19 – DIRITTI DEI CONSIGLIERI	15
ART. 20 – LUOGO DELLE RIUNIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	16
ART. 21 – DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE	17
ART. 22 – ELEZIONI: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	18
ART. 23 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE – SCIoglimento DEL CONSIGLIO	18
ART. 24 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE	21
ART. 25 – CARICA DI VICE PRESIDENTE	21
ART. 26 UFFICIO DI ESPERTI COLLABORATORI	22
ART. 27 – IL COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROVVIRI	22
ART. 28 – DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE	23
ART. 29 – COMPITI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'ENTE	23
ART. 30 – ASSOCIAZIONISMO	25
ART. 31 – GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	25
ART. 32 – BILANCIO DI ESERCIZIO	26
ART. 33 – COPERTURA FINANZIARIA	26
ART. 34 – RENDICONTO FINANZIARIO	26
ART. 35 – TESORERIA	27
ART. 36 – CONTRATTI	27
ART. 37 – APPALTI BOSCHIVI E APPALTI IN GENERE	27
ART. 38 – PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ	28
ART. 39 – ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE	28
ART. 40 – REGOLAMENTO DI GESTIONE	28
ART. 41 – CONSULTAZIONE DEGLI UTENTI	29
ART. 42 – RICORSI	29
ART. 43 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO	29
ART. 44 – MODIFICHE STATUTARIE	29
ART. 45 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI	29
ART. 46 – DISPOSIZIONI FINALI	30
INVENTARIO ³	
A)	323232
B)	333333



STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1.1 - L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA dei BENI CIVICI di Preturo, Cese, Colle, San Marco e Pozza, - brevemente **A.S.B.U.C.** - costituita in attuazione dell'art. 26 della Legge n. 1766 dell'8 giugno 1927 sul riordinamento degli Usi Civici, dell'art. 64 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928, della L.R. n. 25 del 03.03.1988 e successive modifiche ed integrazioni per quanto applicabile, ai sensi della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali sostitutiva della vecchia legge comunale e provinciale, della Legge 97/94 e in accoglimento della Carta Europea dell'autonomia locale, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta in Italia con Legge n. 439 del 30.12.1989, nel rispetto dei principi costituzionali, a norma dell'art. 1 Legge 20 Novembre 2017, Nr. 168, c.d. "Legge" (Pubblicata nella G.U.R.I. n. 278 del 28/11/2017) entrata in vigore il 13 Dicembre 2017, - assume la denominazione di "**DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO**" - brevemente "**A.D.U.C.**" - **Amministrazione** o **Ente**, di Preturo, Cese, Colle, San Marco e Pozza, delle Comunità originarie di abitanti.

ART. 2 – SEDE E PERSONALITÀ GIURIDICA E AUTONOMIA

2.1 - L'**Amministrazione** ha sede legale nel territorio delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza del Comune di L'Aquila, Via dell'Aringo, 1 - 67100 Preturo (AQ) – Sito Web: www.asbucpreturo.it.

2.2 – L'Amministrazione è Ente Locale avente **personalità giuridica privata di interesse pubblico**.

2.3 – L'Amministrazione è dotata di autonomia statutaria ed amministrativa compresa quella finanziaria, contabile, ed autonomia imprenditoriale e gestionale disponendo liberamente dei propri beni nei modi di legge.

ART. 3 – STEMMMA DELL'AMMINISTRAZIONE

3.1 - L'Amministrazione A.D.U.C. fa uso dello stemma a lato raffigurato per identificare il senso di appartenenza alla ns. Comunità.



La blasonatura del suo Stemma è rappresentato da uno sfondo giallo paglierino con base marmorea e da una fascia con quattro righe oblique che dividono simmetricamente il quadrante.



ART. 4 – AUTONORMAZIONE E INDIRIZZO POLITICO

4.1 - L'Amministrazione ha potestà di autonormazione in base al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, co. 4 della Costituzione, che esercita ai sensi dell'art. 1, Legge 168/2017 e secondo le previsioni del presente Statuto, del Regolamento e degli Atti Deliberativi.

4.2 - L'Amministrazione realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso i principi e le garanzie costituzionali (Art. 2):

4.2.1 – sui diritti inviolabili dell'uomo nell'ambito della comunità, sui doveri inderogabili di solidarietà politica, economico e sociale nella gestione comune e sulla funzione sociale della comproprietà;

4.2.2 – sul valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio gestito dalle Comunità di abitanti e per essa dall'A.D.U.C.;

4.2.3 - sull'utilità generale delle forme di gestione economico produttivo e dei servizi pubblici essenziali resi alle stesse Comunità.

ART. 5 – PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE

5.1 - Il patrimonio dell'Amministrazione è costituito:

5.1.1 - Dall'antico originario (comproprietà collettive intergenerazionali delle Comunità di abitanti) accertato e definito con la “**Verifica Lorito**”, iscritto nel catasto del Comune di L'Aquila, fogli catastali [Vedi elenco/estratto A), disponibile presso la sede dell'A.D.U.C.] ed annotato nei registri dell'Amministrazione. Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

5.1.2 - Dalle proprietà fondiarie ed immobili urbani e rustici accatastati alla Comunità di Preturo di L'Aquila ed iscritti nei registri dell'Amministrazione, che sono iusucapibili.

ART. 6 – ATTIVITÀ, FINALITÀ E SCOPI DELL'ENTE

6.1 - L'Ente amministra, a fine socio economico produttivo, in forma diretta, promiscua e solidale e nell'interesse dell'intera comunità, il possesso dei “domini collettivi”: beni e diritti di collettivo godimento delle comunità di abitanti insediate sin dai tempi antichi nelle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza, a norma degli art. 2 e 3 della Legge 168/2017 in conformità dello Statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per le finalità indicate dalla “Legge” e recepite nel presente Statuto.

6.2 - Nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'Amministrazione



assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo delle Comunità originarie di abitanti e per i bisogni degli Utenti titolari.

6.3 – L'Amministrazione collabora con le Istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio con riferimento preminente alla promozione del settore agro-turistico che rispondano per il sostegno e alla valorizzazione della domanda turistica attenta alla qualità e al rispetto dell'ambiente.

ART. 7 – COMUNITÀ DEGLI ABITANTI, C.D. UTENTI

7.1 - Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, tutti gli abitanti, c.d. "Utenti" residenti nelle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza, del Comune di L'Aquila.

7.2 – L'iscrizione nella Lista degli Utenti avviene di diritto per i residenti nelle Frazioni di cui al punto 7.1).

7.3 – Al momento della presentazione della domanda l'Amministrazione rilascia opportuna ricevuta. Nei successivi 90 giorni dalla data della presentazione, il Consiglio di Gestione, c.d. "CdG", delibera sull'accettazione o meno della domanda e ne trasmette per iscritto l'esito all'interessato indicando gli eventuali motivi di diniego.

7.4 - In caso di diniego, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.).

ART. 8 – LISTA DEGLI UTENTI CON DIRITTO DI VOTO

8.1 - La "Lista degli Utenti" deve indicare:

8.1.1 - Numero Identificativo Utente (ID);

8.1.2 - Cognome e nome;

8.1.3 – Data di nascita;

8.1.4 – Indirizzo di residenza;

8.1.5 – Recapito Telefonico o n. di cellulare, e-mail.

8.2 - La lista è depositata e visibile presso la sede dell'Amministrazione. La lista è soggetta a revisione annuale ovvero: in via ordinaria, in 180 giorni e in via straordinaria in 30 giorni dalla data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative, comunicata con le forme di rito alla Prefettura di L'Aquila.

8.3 – Per la costituzione dei comitati e per il rinnovo degli Enti già esistenti la Legge 168/2017 attribuisce la competenza al Prefetto che deve convocare i comizi elettorali, sentito il Commissario



per gli usi civici a norma dell'art. 1 della Legge 278/1957.

ART. 9 - ISCRIZIONE DEGLI UTENTI-ELETTORI

9.1 - In qualunque periodo dell'anno possono presentare domanda per essere iscritti nella Lista elettorale degli Utenti dell'Ente:

9.1.1 - I cittadini "Originari" delle Frazioni di Preturo, Cese Colle, S. Marco e Pozza.

9.1.2 - I figli di cittadini Utenti che abbiano compiuto 18 anni di età

9.1.3 - Coloro che abbiano contratto matrimonio o siano conviventi con cittadini utenti e siano residenti stabili nel territorio comunale/frazionale;

9.1.4 - I cittadini non "Originari" delle frazioni di cui al punto 7.1); questi potranno godere dei diritti collettivi di uso civico soltanto dopo che gli stessi siano stati garantiti agli Utenti residenti "Originari", fatte salve le necessità e scelte dell'Ente.

9.1.5 - Non possono essere iscritti nella lista degli Utenti, e se iscritti, decadono, gli amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell'Amministrazione con sentenza di 1° grado.

ART. 10 - UTENTI ELETTORI - CANCELLAZIONE DALLA LISTA

10.1 - Il corpo elettorale è costituito da tutti gli iscritti nella lista degli Utenti dell'Ente che alla data di indizione delle elezioni abbiano i seguenti requisiti:

10.1.1 - i residenti nel Comune di L'Aquila iscritti nelle liste elettorali delle Frazioni di Preturo, Cese Colle, S. Marco e Pozza;

10.1.2 - i cittadini originari delle Frazioni di cui al punto precedente non residenti che per ragioni di studio, lavoro, assistenza, ecc. abbiano trasferito la loro residenza in altro Comune della Repubblica Italiana o in altro Stato estero riconosciuto dal Governo della Repubblica Italiana, purché abbiano conservato la proprietà totale o parziale di una casa di civile abitazione o di un terreno agricolo nelle medesime frazioni;

10.1.3 - gli interessati, non residenti, purché abbiano da almeno tre anni la proprietà totale o parziale di una casa di civile abitazione o di un terreno agricolo nelle Frazioni di Preturo, Cese Colle, S. Marco e Pozza.

10.2 - l'iscrizione nella lista elettorale, per i soggetti di cui ai punti "10.1.2" e "10.1.3", avviene a domanda, presentata nei modi e nelle forme stabilite dall'Assemblea stessa con apposito Regolamento, in qualsiasi periodo dell'anno, con esclusione del periodo che va dalla data di emanazione del manifesto di indizione delle elezioni fino ai giorni delle elezioni compresi (se fatta



per posta fa fede la data del timbro postale di partenza). La domanda deve essere corredata, da un certificato catastale e da un certificato attestante il godimento dei diritti politici rilasciato dal Comune di residenza o prodotto con autocertificazione in data non anteriore a 20 giorni rispetto a quella della domanda.

10.3 - La cancellazione dalla "Lista degli Utenti" ha luogo:

10.3.1 – per non aver partecipato almeno per tre volte, ai lavori dell'Assemblea riguardanti l'elezione del Consiglio di Gestione;

10.3.2 - per trasferimento/cambio della residenza;

10.3.3 - per perdita della proprietà di cui ai punti 10.1.2) e 10.1.3);

10.3.4 - per decesso;

10.3.5 - per mancato rispetto dello Statuto;

10.3.6 - per furto, frode ed usurpazione a danno dell'Ente;

10.3.7 - per mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per l'esercizio degli usi consentiti;

10.1.8 - per debiti verso l'Ente dovuti per qualsiasi altra motivazione fino a quando non abbiano saldato il debito e comunque non oltre due anni;

10.3.9 - per comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l'Ente e/o i suoi Amministratori;

10.1.10 - per danneggiamento del patrimonio dell'Ente o per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.

10.4 - La cancellazione dalla "Lista degli Utenti" potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno:

10.4.1 – d'Ufficio, con deliberazione del Consiglio, previo accertamento dei motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione;

10.4.2 – a richiesta dell'iscritto indirizzata al Presidente dell'Ente.

10.5 - L'interessato dovrà essere informato dell'inizio del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa.

10.6 - In caso di diniego, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.).

ART. 11 – ELETTORATO - INELEGGIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

11.1 – Elettorato Attivo: possono eleggere i Consiglieri tutti gli iscritti nella lista degli Utenti dell'Ente.



11.2 – Elettorato Passivo: sono eleggibili a Presidente e Consiglieri tutti gli iscritti nella lista degli Utenti dell'Ente.

11.3 - Non possono essere eletti amministratori dell'Ente e se eletti decadono:

11.3.1 - il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'Amministrazione dell'Ente;

11.3.2 - il Sindaco, i dirigenti del Comune di ove ha sede istituzionale l'Amministrazione nonché di quello ove si trovano i beni della medesima;

11.3.3 - il Presidente ed i dirigenti della Regione Abruzzo, i dirigenti della Provincia di L'Aquila e coloro che hanno attività di vigilanza nei confronti dell'Ente;

11.3.4 - coloro che hanno un rapporto lavorativo anche a tempo parziale in atto con l'Ente;

11.3.5 - i Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale;

11.3.6 - il Comandante della Stazione dei carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'Aquilano, ovvero in quello ove l'Amministrazione ha la propria sede istituzionale;

11.3.7 – gli ecclesiastici, i ministri di culto che hanno giurisdizione nel territorio frazionale e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

11.3.8 - i dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell'Amministrazione;

11.3.9 - i responsabili di organismi socio sanitari che hanno sede nel territorio istituzionale dell'Amministrazione;

11.3.10 - il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di L'Aquila;

11.3.11 - il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l'Amministrazione; tale funzionario è incompatibile anche con l'incarico di Direttore amministrativo dell'Amministrazione;

11.3.12 - coloro che sono morosi nei confronti dell'Ente a qualsiasi titolo e finché non abbiano saldato il loro debito.

11.4 - Non possono essere candidati alla carica di Presidente:

11.4.1 - coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al



traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

11.4.2 - coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario a doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

11.4.3 - coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera 11.4.2);

11.4.4 - coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

11.4.5 - coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

11.4.6 - coloro che hanno liti pendenti con l'Ente o non siano in regola con eventuali dovuti pagamenti.

11.5 - Nel caso si verifichino contestazioni per cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio assegna al Consigliere interessato dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e/o



per eliminare le cause predette. Trascorso il suddetto termine il CdG delibera definitivamente e, ove ritenga permanere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, dichiara la decadenza del Consigliere.

11.6 - La deliberazione, il giorno dopo la sua adozione deve essere depositata nella Segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere dichiarato decaduto.

11.7 - Nei caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni decorre dalla data di notificazione del ricorso.

11.8 - Per tutto quanto non previsto oltre ai suddetti casi, per l'ineleggibilità, l'incandidabilità e l'incompatibilità si farà riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (capo II del D.Lgs. 267/2000) adattandola all'Ente.

11.9 - L'Ente si conformerà a tutte le future promulganti Leggi che potrebbero modificare le norme degli articoli precedenti.

11.10 - Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.).

ART.12 COMMISSIONE ELETTORALE E OPERAZIONI ELETTORALI

12.1 - Per la compilazione delle liste elettorali, per la scelta dei luoghi di riunione degli elettori e per la presentazione delle liste dei candidati valgono i tempi e modalità previste dalla Commissione Elettorale all'uopo costituita.

12.2 - Entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto elettorale, a firma del Presidente pro-tempore, di indizione delle elezioni, il Consiglio provvederà a nominare una Commissione Elettorale formata dal Segretario dell'Ente, per la prima elezione e dal Direttore Amministrativo per le successive elezioni, con funzioni di Presidente e da due componenti il corpo elettorale da scegliersi per sorteggio preferibilmente con istruzione adeguata (ex. diploma di scuola media superiore o per esperienza pregressa), che deciderà sull'ammissione delle liste elettorali, sulla candidabilità dei candidati e provvederà a nominare due scrutatori da scegliersi, a seguito di domanda, o se non vi sono domande per sorteggio tra i componenti il corpo elettorale.

12.3 - I candidati alla carica di Consigliere non possono far parte della Commissione Elettorale né possono essere nominati scrutatori.

12.4 - Ai componenti la Commissione Elettorale ed ai due scrutatori verrà corrisposto, in riferimento al periodo elettorale e per gli effettivi giorni di riunione, un gettone di presenza per l'importo rilevabile dal Regolamento.



ART. 13 – ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

13.1 - Sono organi elettivi del governo dell'Amministrazione:

13.1.1 - l'Assemblea degli Utenti con diritto al voto;

13.1.2 - il Consiglio di Gestione, brevemente "Consiglio o CdG";

13.1.3 - il Presidente;

13.1.4 - il Collegio di Revisione (CdR) o almeno un Revisore contabile;

13.1.5 - il Collegio dei Probiviri (CdP).

ART. 14 – L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI CIVICI

14.1 - L'Assemblea degli Utenti è composta da tutti i cittadini residenti nelle Frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza (Comune L'Aquila), iscritti nelle liste elettorali dell'Amministrazione. Ad essa spetta eleggere il Consiglio di Gestione.

14.2 - L'Assemblea è convocata dal CdG con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

14.3 - L'Avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle bacheche installate nei paesi e/o frazioni ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione. L'avviso di convocazione può essere trasmesso online all'indirizzo di posta elettronica dei singoli Utenti qualora questi ne consentano l'invio, per fax, per posta, SMS telefonico.

14.4 - Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno mezz'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare a maggioranza semplice qualsiasi sia il numero degli Utenti presenti.

ART. 15 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

15.1 - E' dotata di capacità di autonormazione, giusta l'art. 1, c.1, lettera "b" della L.168/2017.

15.2 - Esercita le competenze attribuite all'Ente dall'art. 3, c.1, lettera "b", punti 1, 2, 3 e 4 della Legge 97/1994, nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3, comma 2, punto 7.

15.3 - Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3 c. 1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L. 168/2017.

15.4 - Elegge i collegi dei Probiviri e dei Revisori o di un solo Revisore scegliendo, quest'ultimi, tra gli Utenti che:



15.4.1 – siano residenti “Originari” iscritti nelle liste elettorali dell’Ente, per quanto alla prima elezione.

15.4.2 - abbiano almeno 5 anni di iscrizione nelle liste elettorali dell’Ente per le elezioni successive.

15.5 - Approva lo Statuto, le sue modifiche;

15.6 - Approva i Regolamenti:

15.6.1 – per la Gestione dell’Ente;

15.6.2 – per l’Amministrazione del patrimonio;

15.6.3 – per l’esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;

15.6.4 – delle sanzioni per violazione dello Statuto e dei Regolamenti;

15.6.5 – degli incarichi e affidamenti per gli interessi dell’intera comunità.

15.7 - Approva il bilancio preventivo e le variazioni allo stesso, nonché il conto consuntivo. In caso di urgenza le variazioni al bilancio di previsione possono essere approvate dal Consiglio di Gestione che deve darne comunicazione alla prima seduta dell’Assemblea;

15.8 – Approva le richieste di mutamento di destinazione d’uso dei terreni, deliberate al punto 17.1.11) dal CdG, ai sensi dell’art. 12 della L.1766/1927 e sulle alienazioni del patrimonio di cui all’art. 39 del R.D. n.332/1928.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DI GESTIONE

16.2 - Il Consiglio di Gestione, brevemente “**Consiglio o CdG**” viene eletto dall’Assemblea degli Utenti con suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista elettorale dell’Ente. L’Assemblea è convocata per le votazioni in un giorno qualsiasi, preferibilmente festivo, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con apposito avviso pubblico.

16.3 - Il Consiglio di Gestione è composto da 7 Consiglieri eletti dall’Assemblea; il CdG resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione dell’Ente.

16.4 – In caso di convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica, limitatamente all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti.

16.5 - Entro il mese di dicembre del quarto anno della consiliatura, il Consiglio, stabilisce la nuova data delle elezioni del nuovo Consiglio di Gestione e convoca l’Assemblea degli Utenti che deve tenersi entro i successivi sei mesi.

16.6 - Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni



dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio di Gestione per eleggere il Presidente.

ART. 17 – ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

17.1 – Il Consiglio di Gestione compie tutti gli atti per:

- 17.1.1 - la redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l'attuazione degli stessi e per l'esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio comunitario, relativi servizi ed attività degli Utenti;
- 17.1.2 – la redazione ed approvazione della pianta organica del personale, lo stato giuridico;
- 17.1.3 - provvedere alla gestione, al piano di coltivazione e conservazione del patrimonio agro-silvo-pastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli Utenti che possono esercitarla in forma individuale od associativa;
- 17.1.4 - stabilire i criteri per la costituzione di forme associative degli Utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi;
- 17.1.5 – la cura, gli adempimenti ed i compiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. L.** 97/1994, in combinato dispositivo con l'art. 3 della Legge 168/2017.
- 17.1.6 – la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, l'aggiornamento dell'inventario dell'Amministrazione e ne cura l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Utenti;
- 17.1.7 – l'approvazione delle variazioni di bilancio in caso di urgenza e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile;
- 17.1.8 – la nomina del Direttore amministrativo dell'Amministrazione;
- 17.1.9 – la nomina del Collegio di Revisione o di un solo Revisore contabile scegliendoli tra i componenti l'Assemblea che abbiano specifica competenza; in assenza nomina idonee figure professionali esterne, previa accettazione dell'incarico;
- 17.1.10 - convocare l'Assemblea degli Utenti;
- 17.1.11 - deliberare sulle legittimazioni ex art. 9 della L. 1766/1927, sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica e sulle alienazioni del patrimonio ex art. 8 della Legge Regionale n.1/1986 e successive modificazioni, sull'accensione di prestiti e



su tutte le questioni che riguardano la gestione e sull'Amministrazione ordinaria dell'Ente.

17.1.12 - attivare la costituzione di aziende per la gestione e coltivazione del patrimonio disponendo il distacco di una porzione del patrimonio civico dall'uso collettivo. In tal caso deve garantire agli Utenti il soddisfo dei diritti di uso civico secondo gli usi ed i bisogni delle loro rispettive attività aziendali.

17.1.13. redigere i Regolamenti che comprendono anche la disciplina dello stato giuridico e dell'assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;

17.1.14 - redigere i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche rilevanti il bilancio di revisione annuale;

17.1.15 - collaborare alla costituzione e alla modificazione di forme associative;

17.1.16 - predisporre l'istituzione, i compiti e le forme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

17.1.17 - predisporre l'istituzione, l'ordinamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

17.1.18 - deliberare la contrazione dei mutui, richieste prestiti e anticipazioni;

17.1.19 - stanziare i fondi per le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;

17.1.20 - deliberare sugli acquisti, gli appalti e le concessioni, gli atti fondamentali del Consiglio;

17.1.21 - nominare, designare e revocare i propri rappresentanti presso Enti, Consorzi e Cooperative.

17.2 – Il Consiglio di Gestione vigila sulla regolare attuazione di quanto stabilito dalla Legge Forestale dello Stato per quanto attiene la gestione del patrimonio boschivo e dall'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

17.3 – Le deliberazioni del Consiglio sono pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente al fine di conseguire agli Utenti la conoscenza dell'operato del Consiglio. Gli atti amministrativi devono essere pubblicati anche online.

17.4 - Le deliberazioni del Consiglio, sono immediatamente eseguibili, soltanto dopo la stesura e la firma autografa dei componenti del Consiglio di Gestione.



ART. 18 – FUNZIONI DEI CONSIGLIERI

18.1 - Il Consiglio di Gestione, è organo collegiale e pertanto l'Amministrazione spetta congiuntamente a tutti i membri del medesimo Consiglio. Ogni componente del Consiglio comunque ha il diritto-dovere di iniziativa su ogni questione riguardante l'attività dell'Amministrazione, del patrimonio e dei diritti della comunità degli Utenti frazionali a norma del presente Statuto e del Regolamento di Gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.

18.2 - Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Presidente in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

18.3 - I capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Presidente sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non lo prevede.

18.4 - Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché estrarre copia degli atti relativi.

18.5 - Il Consigliere "anziano" è il Consigliere dell'Ente che ha riportato il maggior numero di voti al momento delle elezioni del Consiglio, dopo il Presidente.

ART. 19 – DIRITTI DEI CONSIGLIERI

19.1 - I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dal presente Statuto.

19.2 - Le interrogazioni, sono presentate al Presidente e debbono essere evase dallo stesso entro 30 giorni dalla loro presentazione. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.

19.3 - L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.

19.4 - Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza consiliare, subito dopo la trattazione degli argomenti previsti nell'ordine del giorno. Il Consigliere interrogante, dopo averne dato lettura, rimette copia del testo al Presidente. Il



Presidente o Consigliere delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello della presentazione.

19.5 - Le mozioni debbono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere o dai Consiglieri proponenti e saranno iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio che sarà convocato dopo 20 giorni dalla loro presentazione.

19.6 - La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio dell'Ente nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dal presente Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio nell'ambito delle rispettive attività istituzionali. La mozione si conclude con una risoluzione che è sottoposta, sempre, all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

19.7 - Modifiche allo statuto stesso possono essere proposte da uno o più Consiglieri ed esaminate dall'intero Consiglio non prima di 20 giorni dal loro invio a tutti i Membri del Consiglio.

ART. 20 – LUOGO DELLE RIUNIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

20.1 - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 2/5 dei Consiglieri di Gestione che ne abbiano fatto richiesta scritta.

20.2 - La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza nei casi di seduta ordinaria e 3 (tre) giorni prima per le sedute straordinarie. Tuttavia nei casi di urgenza basta che l'avviso pervenga ai membri del Consiglio 24 ore prima dell'adunanza.

20.3 - L'avviso di convocazione può essere trasmesso "brevi manu", con apposita ricevuta, online all'indirizzo di posta elettronica dei singoli Consiglieri qualora questi ne consentano l'invio, per fax, per posta, SMS telefonico;

20.4 - Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

20.5 - Il Consiglio di Gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.



20.6 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

20.7 - Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega.

20.8 - I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputano opportuno.

20.9 - Alle adunanze consiliari partecipa il Direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.

20.10 - Le deliberazioni dell'Amministrazione possono essere impugnate d'innanzi al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.).

20.11 - Le sedute del Consiglio di Gestione sono pubbliche.

20.12 - Il Presidente ove lo ritenesse opportuno può richiedere l'intervento della Forza Pubblica per far allontanare chiunque disturbi o ostacoli il regolare svolgimento della seduta.

ART. 21 – DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

DECADENZA DALLA CARICA:

21.1 – Si ha decadenza dalla carica di Consigliere:

21.1.1 - per dimissioni;

21.1.2 - per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dallo Statuto e dalle leggi regionali e nazionali;

21.1.3 - per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive del Consiglio;

21.1.4 - per perdita della qualifica di UTENTE.

21.2 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può essere pronunciata d'Ufficio o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

DIMISSIONI DALLA CARICA:

21.3 – Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzata al Presidente. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

21.4 - Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante, per qualsiasi causa, (tranne nel caso di presentazione di una unica lista) anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista del Consigliere scaduto segue immediatamente l'ultimo eletto purché non si trovi in violazione



degli Artt. 9) e 10) del presente Statuto.

21.5 - In caso di dimissioni o decadenza di più di due Consiglieri, il seggio rimane vacante.

ART. 22 – ELEZIONI: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

22.1 – La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria dell'Ente.

22.2 – Per la presentazione della candidatura è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

22.2.1 – La dichiarazione di presentazione della lista candidati consiglieri, che deve essere sottoscritta da non meno di 25 e da non più di 50 elettori.

22.2.2 – La lista dei candidati alla carica di Consigliere.

22.2.3 – La dichiarazione di ogni candidato Consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

ART. 23 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE– SCIoglimento DEL CONSIGLIO

ELEZIONE DEL CONSIGLIO:

23.1 – Il Consiglio di Gestione, brevemente “Consiglio o CdG” viene eletto con un sistema maggioritario a turno unico.

23.2 - Viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa).

23.3 - Alle liste dei candidati verrà assegnato un numero secondo l'ordine di presentazione in quanto non è ammessa, la presentazione di contrassegni o loghi. Ciascuna lista dovrà contenere: minimo 5 (cinque) candidati e non più di 7 (sette) nominativi. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali raggiunte; a parità di cifre, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

23.4 - La lista si aggiudica i 2/3 dei seggi del Consiglio; il restante terzo viene suddiviso tra le altre liste di minoranza.

23.5 - Il primo seggio delle liste di minoranza spetta ai candidati Presidenti sconfitti.

23.8 - Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati che non sia superiore a 7 (sette) nominativi.

23.9 - L'elettore può esprimere massimo 5 (cinque) preferenze tra i consiglieri barrando il Cognome e Nome e/o il riquadro predisposto posto prima delle generalità.

23.10 - Non è ammesso il voto disgiunto.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE:



23.11 - Diventa Presidente, in prima istanza, chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di rinuncia alla carica il Presidente sarà eletto a votazione maggioritaria, compreso il suo voto, tra i 4 (*quattro*) Consiglieri rimanenti.

23.12 - In caso di inerzia, nei successivi 10 giorni, il Consiglio viene autoconvocato dal componente più anziano e/o da uno dei componenti, con la richiesta di almeno due Consiglieri. Trascorso inutilmente anche il detto termine, il Consiglio è sciolto.

23.13 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Amministrazione ed è il responsabile di ogni procedimento nei rapporti esterni con gli Enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione e alla corretta esecuzione degli atti deliberativi del Consiglio stesso.

23.14 - Il Presidente propone al Consiglio di Gestione la nomina del Direttore amministrativo.

23.15 - Il Presidente sta in giudizio a difesa degli interessi dell'Amministrazione e della Comunità degli Utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui la stessa Amministrazione sia attrice o convenuta.

23.16 - Svolge inoltre i seguenti compiti:

23.16.1 - ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dell'Ente;

23.16.2 - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, aziende ed istituzioni;

23.16.3 - promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio;

23.16.4 - determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici dell'Ente;

23.16.5 - ha facoltà di delegare ai Consiglieri per iscritto ed al Direttore Amministrativo l'adozione di atti provvedimenti a rilevanza esterna, che il presente Statuto non abbia già loro attribuito;

23.16.6 - adotta disposizioni urgenti;

23.16.7 - acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

23.16.8 - promuove, anche tramite il Direttore Amministrativo, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Ente;



23.16.9 - compie gli atti conservativi dei diritti dell'Ente;

23.16.10 - stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio;

23.16.11 - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

23.16.12 - delega particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli consiglieri;

23.16.13 - riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

23.17 - Al Presidente del Consiglio di Gestione è assegnata una indennità di carica. Per gli altri componenti del Consiglio è stabilito un gettone di presenza per ogni riunione. Saranno altresì rimborsate le spese documentate sostenute dai componenti per partecipare, alle riunioni del Consiglio previa presentazione dei relativi documenti giustificativi; al Presidente saranno rimborsate le spese documentate sostenute per lo svolgimento del mandato.

23.18 - L'indennità di carica è determinata nel Regolamento di Gestione ed è valevole per l'intero mandato. Nello stesso atto viene determinato il gettone di presenza ai Consiglieri.

23.19 - L'Amministrazione nei limiti delle disponibilità previste in apposito capitolo del bilancio di previsione e non superiori al 2% del totale delle entrate, potrà sostenere spese di rappresentanza.

23.20 - In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e in subordine dal Direttore Amministrativo che, entro 10 giorni dall'evento, deve convocare il Consiglio per il subentro del primo dei non eletti e l'elezione del nuovo Presidente.

23.21 - Il Direttore amministrativo dell'Ente in questo caso, se nominato, nei successivi 30 giorni, deve convocare l'Assemblea degli Utenti per lo svolgimento di nuove elezioni.

23.22 - Il Consiglio di Gestione potrà essere sciolto o dal Tribunale amministrativo o dal Prefetto per gravi motivi di Ordine Pubblico, per grave pregiudizio portato all'Amministrazione quando richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti da leggi e regolamenti generali e speciali persista a violarli o dalla vacanza comunque verificatasi o dalla data di presentazione delle dimissioni, per dimissioni o decadenza della maggioranza assoluta dei membri del CdG, per inadempimento ai dettati dello Statuto e del Regolamento di Gestione. Esso potrà altresì essere sospeso dal Presidente quando gravi motivi di interesse dell'Amministrazione e di ordine pubblico lo richiedono finché non sia adottato un provvedimento definitivo.



ART. 24 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE

24.1 - Il Presidente cessa dalla carica per:

24.1.1 – impedimento permanente (ex sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità);

24.1.2 – dimissioni volontarie; decadenza:

24.1.2a - le dimissioni presentate dal Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 10 (*dieci*) giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente; in tal caso si procede alla nomina di un nuovo Presidente;

24.1.2b - Il Presidente decade per condanna penale ai sensi di legge, con sentenza passata in sopravvenienza di causa di ineleggibilità, incompatibilità e per la perdita di qualifica di Utente.

24.1.3 – decesso;

24.1.4 - mozione di sfiducia:

24.1.4a - il Presidente cessa dalla carica, altresì, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 (*dieci*) giorni e non oltre 30 (*trenta*) giorni dalla sua presentazione;

24.1.4b - Se la mozione viene approvata si procede alla nomina di un nuovo Presidente.

24.1.5 - per trasferimento della residenza in altro Comune:

24.1.5a – in questo caso il Consiglio resta in carica e le funzioni di Presidente vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato o dal Consigliere più anziano, fino al rinnovo del Consiglio.

24.3 - In caso di cessazione dalla carica, il Vice Presidente è in subordine dal Direttore Amministrativo, adotta i criteri di cui al precedente punto 23.20 e 23.21.

ART. 25 - CARICA DI VICE PRESIDENTE

25.1 - Il candidato che nella lista vincente avrà conseguito il maggior numero di voti di preferenza, sarà il Consigliere Anziano al quale viene conferita la carica di Vice Presidente, salvo rinuncia.

25.2 - Il vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza, come previsto dagli articoli precedenti.

25.3 - In caso si verifichi parità di voti fra i Consiglieri, sarà nominato Consigliere Anziano il più anziano di età.



ART. 26 UFFICIO DI ESPERTI COLLABORATORI

26.1 - Il Presidente, data la piccola dimensione strutturale dell'Ente, può costituire un Ufficio di Collaboratori esperti. Tale Ufficio può essere composto da due o più membri esterni al Consiglio, nominati con determinazione Presidenziale dal Presidente stesso con diritto di presenza e parola in Consiglio ma senza diritto di voto, in qualità di collaboratori e/o esperti che siano comunque in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli.

26.2 - Per gli esperti Collaboratori sarà stabilito un gettone di presenza per ogni riunione.

ART. 27 - IL COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI

COLLEGIO DEI REVISORI (SINDACI)

27.1 - In funzione della rilevanza dell'attività gestionale e della rilevanza economica e finanziaria dei risultati di bilancio, l'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea degli Utenti, dovrà dotarsi di un collegio dei Revisori (Sindaci) o di un solo Revisore con compiti e funzioni di cui all'art. 2397 del codice civile e ss.mm.ii., per quanto applicabile.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

27.2 - Ai sensi dell'art. 3 c. 1 punto 2 della legge 97/1994, le norme di autocontrollo sono svolte dal Collegio dei Probiviri.

27.3 - I Probiviri sono "Uomini Onesti", persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrari sull'andamento dell'Amministrazione, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

27.4 - Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli Utenti nella stessa giornata tornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di Gestione (preferibilmente tra gli Utenti con istruzione adeguata).

27.5 - Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni consecutivi, ad esclusione della prima elezione, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e del/i Regolamento/i.

27.6 - Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per i medesimi anni del Consiglio di Gestione, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

27.7 - Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di Gestione.



27.8 - La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

27.9 - Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Utenti.

27.10 - Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Gestione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

27.11 - Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste ai precedenti articoli del presente Statuto.

27.12 - Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

ART. 28 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

28.1 - Il Direttore Amministrativo dell'Ente è nominato con deliberazione del Consiglio di Gestione su proposta del Presidente, resta in carica per la durata del Consiglio di Gestione e può essere rinominato.

28.2 - Le funzioni di Direttore amministrativo dell'Ente possono essere svolte da un esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio di laurea in materie giuridiche o contabili, ovvero da chi abbia almeno il titolo di studio idoneo al ruolo e svolge le funzioni analoghe di Segretario/Funzionario per almeno 5 anni (ex. Università Agraria o ASBUC o altro Ente, sia pubblico che privato), oppure abbia maturato esperienze presso studi legali e/o commerciali.

28.2 - L'incarico di Direttore Amministrativo cessa al novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Presidente, o, comunque, quando venga meno il rapporto fiduciario, previo preavviso di almeno 20 giorni.

ART. 29 - COMPITI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'ENTE

29.1 - Il Direttore Amministrativo è Organo Consultivo ed esprime, su richiesta, il proprio parere sugli atti dell'Ente. In particolare sugli atti collegiali di Consiglio, svolge compiti di



collaborazione e funzioni di assistenza giuridico/amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, al presente Statuto ed al Regolamento di Gestione. Agisce comunque sulla base di specifiche deleghe concesse del CdG.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

29.2 - Interpreta ed esegue le decisioni del Consiglio di Gestione, opera le opportune scelte tattiche, trasmettendole agli organi subordinati e controlla la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso CdG.

29.3 - Ha la responsabilità di coordinare ed ottimizzare tutte le attività operative e progettuali dell'Amministrazione per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi stabiliti.

29.4 - Ha la responsabilità gestionale e di conduzione dell'Amministrazione e cura i rapporti con gli Enti in relazione al contratto di servizio in essere e delle deleghe concesse dal CdG.

29.5 - Il Direttore Amministrativo dipende funzionalmente dal Presidente e collabora con esso nella realizzazione degli investimenti tecnici.

29.6 - Assicura il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, compie gli atti di ordinaria Amministrazione occorrenti per la gestione sociale, cura l'organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali, in armonia con le attribuzioni delegate dal Consiglio di Gestione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.

29.7 - Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di gestione redigendone i relativi verbali o Atti affini (ex. Determine), dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione, in accordo con il Presidente e pone in essere le procedure relative ad appalti e forniture in genere.

29.8 - Formula al Presidente proposte per l'adozione di provvedimenti di non sua esclusiva competenza.

29.9 - Dirige il personale dell'Amministrazione e adotta, con esclusione dei dirigenti, i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro e secondo l'intesa con il Presidente.

29.10 - Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i contratti aziendali, d'intesa con il Presidente.

29.11 - Provvede all'effettuazione degli investimenti tecnici, appalti e a forniture in genere, compresi i contratti di leasing per acquisizione di beni strumentali, sottoscrivendo i relativi contratti per singoli importi, nei limiti delle deleghe attribuite.

29.12 - Provvede all'assunzione e al licenziamento del personale operaio, impiegatizio e dei



quadri con esclusione dei dirigenti, sulla base degli indirizzi generali e delle modalità fissate dai contratti di lavoro.

29.13 - Determina le promozioni del personale nell'ambito delle categorie previste contrattualmente ad eccezione del passaggio alle categorie di dirigenti.

29.14 - Agisce e resta in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e risarcimento danni, nominando avvocati e periti, con facoltà di delegare i dipendenti della Società;

29.15 - Adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi collaboratori esterni qualificati, se previsto dalle norme in vigore.

22.16 - Presenta con cadenza annuale un budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione.

29.17 - Cura gli adempimenti contabili, fiscali, e previdenziali della Società e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce.

29.18 - Provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Gestione.

29.19 - Può delegare a dipendenti della Società, nell'ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello Statuto, quanto ritiene opportuno al fine di migliorare l'operatività della Società.

29.20 - Convoca l'Assemblea degli Utenti ed adempie a tutte le incombenze che si renderanno necessarie quando ne ricorrano le condizioni di cui ai punti precedenti.

ART. 30 - ASSOCIAZIONISMO

30.1 - L'Amministrazione favorisce l'Attività delle Associazioni, dei Consorzi, dei Comitati e degli Enti operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi e particolari di alti valori culturali, economici e soprattutto sociali. A tal fine potrà intervenire con modeste concessioni di sovvenzioni, contributi ed ausili a sostegno delle iniziative promosse, previa deliberazione del Consiglio di Gestione.

ART. 31 - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

31.1 - Nell'ambito e nei limiti imposti dalla legge, l'Ente ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e/o trasferite.

31.2 - Ha altresì autonoma podestà impositiva nel campo delle tariffe adeguandosi ai principi di equità.



31.3 - La finanza è costituita da:

31.3.1 - entrate proprie di natura patrimoniale;

31.3.2 - rimborsi e partecipazioni spese;

31.3.3 - eventuali trasferimenti comunali, regionali, statali, comunitari, etc;

31.3.4 - altre entrate, tra cui prestiti, anticipazioni, ecc.

ART. 32 – BILANCIO DI ESERCIZIO

32.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

32.2 - Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni.

32.3 - Il bilancio deve:

32.3.1 - essere redatto con chiarezza in modo veritiero e corretto;

32.3.2 - riportare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio;

32.3.3 - **essere corredato da tutti gli elementi contabili che hanno concorso al rendiconto finale.**

32.4 - Il bilancio di previsione dell'Amministrazione deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

32.5 - Al bilancio di previsione annuale dovranno essere allegati ed approvati i bilanci della Società, Enti ed Organismi di cui l'Amministrazione farà parte.

32.3 - Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 33 – COPERTURA FINANZIARIA

33.1 - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura.

ART. 34 – RENDICONTO FINANZIARIO

34.1 - I risultati della gestione sono desunti nel rendiconto finanziario e patrimoniale allegato al consuntivo approvato dal Consiglio di Gestione.

34.2 - Il conto consuntivo dovrà essere reso dal Direttore Amministrativo entro il 30 marzo ed approvato nei tre mesi successivi.



ART. 35 – TESORERIA

35.1 - La gestione della propria contabilità potrà avvenire in forma diretta, mediante conto corrente bancario aperto presso Istituti di Credito o Uffici postali (PP.TT.), con sportelli sulla piazza di L'Aquila e provincia, conformemente al sistema contabile di una associazione privata.

35.2 – Il Servizio di Tesoreria in essere dovrà cessare alla data della entrata in vigore della contabilità in forma diretta.

ART. 36 – CONTRATTI

36.1 – I contratti riguardanti alienazioni locazioni, acquisti, somministrazioni, concessioni, affitti in genere non hanno l'obbligo di essere preceduti da pubblici incanti, ovvero procedure negoziate con le forme stabilite dalla legge; è sufficiente la loro pubblicizzazione mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

36.2 - E' ammesso il ricorso alla trattativa privata:

36.2.1 - Quando l'eventuale asta o la licitazione (peraltro non obbligatorie) siano andate deserte e si hanno fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentasse, andrebbero deserte;

36.2.2 - Quando si tratta di acquisto che una sola ditta può fornire;

36.2.3 - Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o uffici dell'Ente;

36.2.4 - Quando, considerato l'oggetto del contratto e l'interesse che esso è destinato a soddisfare, si rende fondamentale la scelta del contraente;

36.2.5 - Quando ricorrono altre eccezionali o speciali circostanze;

36.2.6 - Quando sono lavori e forniture che implicano particolare competenza o la applicazione di mezzi di esecuzione speciali.

36.3 - In caso di offerte uguali si procederà ad assegnare la gara tra gli stessi offerenti per sorteggio o a colui non assegnatario di precedenti appalti.

ART. 37 – APPALTI BOSCHIVI E APPALTI IN GENERE

37.1 – Per l'appalto di tagli di boschi, lavori rurali, forestali di manutenzione ordinaria e straordinaria di pubblico interesse, così come per gli appalti in genere (Edili, manutenzione, etc.) l'Ente può procedere a trattativa privata nei modi e forme previsti dalla legge, ponendo come prezzo base quello determinato da stime, computi metrici, progetti redatti da Tecnico all'uopo abilitato e qualificato.



37.2 - Si potrà procedere all'aggiudicazione anche con il concorso di una sola offerta, in mancanza di dinieghi se invitati.

37.3 - Per gli appalti si dovrà applicare la c.d. "Rotazione delle Ditte".

ART. 38 – PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

38.1 - Per tutti gli Enti, Società ed Organismi che l'Amministrazione o a cui la stessa parteciperà per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 6, la nomina degli Amministratori o rappresentanti di tali Società di competenza dell'Amministrazione dovrà essere improntata al criterio della competenza, della professionalità, della trasparenza e della verifica.

38.2 - La nomina di tali Amministratori o rappresentanti avverrà previa approvazione degli Statuti della Società, Enti ed organismi di cui al comma precedente unitamente alle proposte di piani d'intervento, conti economici presuntivi di massima della situazione a regime, ipotesi dei flussi di cassa per il periodo di tempo considerato per il raggiungimento della situazione a regime, indicazione degli investimenti necessari per la realizzazione degli interventi, valutazione dei rischi imprenditoriali, analisi della domanda e dell'offerta del mercato del settore interessato dall'intervento.

38.3 - Il Consiglio di Gestione provvederà a quanto sopra su proposta del Presidente con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei voti ed a parità di voti prevale l'indicazione del Presidente.

38.4 - Per la sostituzione e revoca si procede allo stesso modo sulla base delle verifiche dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di partenza oltre che per motivi di negligenza, di coinvolgimento in attività sottoposte ad inchieste dell'autorità giudiziaria e per i motivi che saranno definiti in appositi provvedimenti e regolamenti.

ART. 39 – ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE

38.1 - Per dare attuazione alle direttive riportate nel presente Statuto e nel Regolamento di Gestione il Presidente emana apposite e specifiche disposizioni.

ART. 40 – REGOLAMENTO DI GESTIONE

40.1 - Il Consiglio di Gestione adotta il previsto Regolamento di Gestione (c.d. RdG) richiamato nel presente Statuto a maggioranza assoluta dei componenti.

40.2 - Detto Regolamento entra in vigore a seguito di approvazione dell'Assemblea degli Utenti.



ART. 41 – CONSULTAZIONE DEGLI UTENTI

41.1 - L'Amministrazione promuoverà ed attiverà forme di consultazione degli Utenti nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di naturali singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi e per la difesa e valorizzazione dei domini collettivi.

41.2 - Su richiesta di un adeguato numero di naturali o meglio "Originari" l'Amministrazione potrà prevedere referendum consultivi.

41.3 - Nel Regolamento di Gestione dell'Amministrazione individuerà materie, modalità e forme adeguate per l'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo.

ART. 42 - RICORSI

42.1 - Ciascun naturale in quanto partecipante della disponibilità dei domini collettivi ha il diritto-dovere in caso di inerzia dell'Amministrazione di far valere innanzi al Tribunale competente di L'Aquila le azioni e i ricorsi di spettanza della Amministrazione per la rivendica di terre civiche abusivamente occupate, tutela degli usi civici e difesa degli interessi della comunità dei frazionisti.

ART. 43– ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

43.1 - Il presente "STATUTO", adottato ai sensi di legge, con eventuali allegati nonché il "Regolamento di Gestione" andranno in esecuzione dal giorno della loro approvazione, essendo da quel giorno pienamente abrogate tutte le contrarie disposizioni, salvi i diritti acquisiti.

ART. 44 – MODIFICHE STATUTARIE

44.1 - Dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di Gestione, previa approvazione dell'Assemblea degli Utenti e previa ricognizione di tutte le esigenze operative, potrà verificare in qualsiasi momento l'adeguatezza dell'impianto normativo del presente Statuto, provvedendo alle necessarie modifiche, adeguamenti e integrazioni.

44.2 - Per quanto non è previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni della già citata Legge Statale 20 novembre 2017, n. 168 (*Norme in materia di Domini Collettivi*), nonché la Legge 16 giugno 1927 n. 1766 (Riguardante il riordinamento degli Usi Civici del Regno) e del R.D. n. 332 del 1928.

ART. 45 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

45.1 - L'Ente garantisce la pubblicità degli atti anche attraverso sistemi di diffusione telematica fatte salve le disposizioni di legge e dei Regolamenti sul diritto di accesso per quegli atti



la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

45.2 - Presso gli uffici dell'Ente dovrà essere possibile per gli Utenti interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento di Gestione, avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

45.2 - L'accesso agli atti è regolamentato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

ART. 46 – DISPOSIZIONI FINALI

46.1 - Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto precedente ed ogni altra norma di regolamento con esso in contrasto.

IL PRESIDENTE A.D.U.C. PRETURO

